

- (N. 820a) IDEM. Edizione su carta sottile tipo indiana.
 Broché L. 3.375
 Dorso in pelle, piani in tela, angoli rotondi, taglio rosso L. 4.275
- (N. 818) ANTIPHONALE MONASTICUM PRO DIURNIS HORIS, juxta vota RR. DD. Abbatum Congregationum Confoederatam Ordinis Sancti Benedicti a Solesmensibus Monachis restitutum. Notazione gregoriana con i segni ritmici. In 8° di 1360 pagine.
 Broché L. 3.000
 Dorso in pelle, piani in tela, angoli rotondi, taglio rosso L. 3.900
- (N. 818a) IDEM. Edizione su carta sottile tipo indiana.
 Broché L. 3.400
 Dorso in pelle, piani in tela, angoli rotondi, taglio rosso L. 4.300
- (N. 834) ANTIPHONALE ROMANO SERAPHICUM Pro Horis Diurnis a Sacra Rituum Congregatione recognitum et approbatum, atque auctoritate Rmi P. B. Marrani, totius Ordinis Fratrum Minorum Ministri Generalis, editum. Notazione gregoriana con i segni ritmici. In 8° di 1382 pagine.
 Broché L. 1.650
 Dorso in pelle, piani in tela, angoli rotondi, taglio rosso L. 2.550
- (N. 696) GRADUALE SACROSANCTAE ROMANAE ECCLESIAE de Tempore et de Sanctis SS. D. N. Pii X Pontificis Maximi jussu restitutum et editum ad exemplar editionis typicae concinnatum et rhythmicis signis a Solesmensibus monachis diligenter ornatum. Notazione gregoriana con i segni ritmici. In 8° di 1152 pagine. Contiene in appendice la nuova Messa dell'Assunzione.
 Broché L. 2.800
 Dorso in pelle, piani in tela, angoli rotondi, taglio rosso L. 3.700
- (N. 696a) IDEM. Su carta sottile tipo indiana.
 Broché L. 3.000
 Dorso in pelle, piani in tela, angoli rotondi, taglio rosso L. 3.900
- (N. 698) LE NOMBRE MUSICAL GREGORIEN ou rythmique Grégorienne par le R. P. Dom A. MOCQUEREAU. Résumé de la méthode bénédictine. C'est un livre dont tous les maîtres de chapelle et tous ceux qui s'occupent de plainchant devraient se pénétrer, car il résout l'importante question du rythme, dans son ensemble et dans ses moindres détails.
 Tomo I. Grande in 8° di 430 pagine.
 Broché L. 3.000
 Tomo II. Grande in 8° di 882 pagine.
 Broché L. 4.500
- (N. 840) VESPERALE ROMANUM cum cantu gregoriario ex editione Vaticana adamussim excerpto et rhythmicis signis a Solesmensibus monachis diligenter ornato. Un volume in 8° di 940 pagine.
 Sciolto L. 1.500
 Dorso in pelle, piani in tela, angoli rotondi, taglio rosso L. 2.400
- (N. 708) INTRODUCTION A LA PALEOGRAPHIE MUSICALE GREGORIENNE par Dom Grégoire Me SUNOL, O.S.B., moine de Montserrat. Un fort volume petit in 8° de 676 pages comportant notamment près de deux cents tableaux ou reproductions photographiques et une carte géographique des notations. Editions sur beau papier.
 Broché L. 4.500
 Edition sur papier japon véritable.
 Broché L. 9.000

BOLLETTINO

DEGLI " AMICI DEL PONTIFICIO ISTITUTO
 DI MUSICA SACRA "

SOMMARIO

Natura e limiti del canto delle donne in chiesa

(Mons. Fiorenzo Romita)

Pag. 1-16

NATURA E LIMITI DEL CANTO DELLE DONNE IN CHIESA

1. Uno dei temi più discussi della riforma della musica sacra, dal *Motu Proprio* di S. Pio X a oggi, è per l'appunto la posizione della donna nel canto sacro, liturgico e popolare.

Da una parte la sempre crescente partecipazione della donna alle più svariate manifestazioni della vita sociale in genere e di quella cattolica in ispecie; dall'altra parte la fine o la decadenza delle antiche *Scholae cantorum* e delle Cappelle musicali (e le molteplici difficoltà per ricostituirle o vivificarle) hanno orientato molte persone — anche costituite in dignitate et quidem in altissima dignitate — verso un più largo impiego nel canto sacro dell'elemento femminile, onde rendere possibile il servizio musicale sacro nelle chiese sprovviste di una *Schola*.

Ma contro questo orientamento altri hanno lanciato il loro anatema, richiamandosi alla lettera del *Motu Proprio* di S. Pio X e tralasciando o sorvolando su alcune risposte della S. C. dei Riti, pubblicate sia sotto il Pontificato e con l'approvazione di S. Pio X, sia dopo; le quali pertanto sono da ritenersi dichiarazioni autentiche e integrazioni dello stesso *Motu Proprio*.

Purtroppo le discussioni in materia non sono state sempre sorrette da un'adeguata conoscenza della legislazione musicale sacra e si è preteso di far dire e stabilire dalla S. Sede quello che la S. Sede non ha detto e non ha stabilito affatto. Si è così provocato un artificioso contrasto tra la prassi, quasi universalmente in atto in Italia e all'Estero, dei cori femminili o misti, e le teorie di alcuni interpreti poco avveduti delle norme pontificie in materia.

Questa confusione d'idee, ha complicato la questione e ha suscitato, in Italia e all'Estero, serie riserve anche da parte della Gerarchia Ecclesiastica contro conclusioni restrittive che non collimano con la lettera e con lo spirito delle prescrizioni della S. Sede in materia.

E' possibile chiarire e risolvere questo problema?

E' quello che tenterò di fare in questo articolo, desumendo gli argomenti *ex jure condito* e astenendomi dal prospettare soluzioni *de jure condendo*.

* * *

2. Cominciamo a richiamare la legislazione, partendo dal *Motu Proprio* di S. Pio X, aggiungendo però, come necessaria integrazione interpretativa dello stesso *Motu Proprio*, la giurisprudenza della S. C. dei Riti su questo punto. Seguiremo l'ordine cronologico delle disposizioni legislative per rilevare così lo svolgimento storico della questione e per ricavare i principi giuridici, che hanno ispirato e ispirano la vigente legislazione della Chiesa in proposito.

Ho detto legislazione vigente, perchè è questa che direttamente c'interessa; e ci riferiremo anche alla storia liturgica, quando questa serve a illuminare la vigente legislazione e giurisprudenza ecclesiastica in materia.

3. Il *Motu Proprio* di S. Pio X stabilisce: « 12. Tranne le melodie proprie del celebrante all'altare e dei ministri, ... tutto il resto del canto liturgico è proprio del coro dei leviti, e però i cantori di chiesa, anche se sono secolari, fanno propriamente le veci del coro ecclesiastico... »

« 13. Dal medesimo principio segue che i cantori hanno in chiesa vero ufficio liturgico, e che però le donne, essendo incapaci di tale ufficio, non possono essere ammesse a far parte del coro e della cappella musicale... ».

4. Innanzi tutto, che cosa s'intende per « vero ufficio liturgico »?

Si premette che la « potestas sacra peragendi » è propria degli insigniti del Sacramento dell'Ordine, i quali, in forza del carattere indelebilmente impresso nelle loro anime, hanno una potestà di ordine e di giurisdizione nella Chiesa. Dice in proposito la *Mediator Dei* (n. 43) che dai sacerdoti « imprimis Sacra Liturgia... nomine Ecclesiae... absolvitur »; ad essi compete formalmente « un vero ufficio liturgico ».

E come ancora la *Mediator Dei* (n. 41) c'insegna, l'*officium vere liturgicum* del sacerdote « non universali vel generali ac communi ratione in Ecclesia traditur, sed delectis hominibus impertitur per spiritualem quandam illius Ordinis generationem, qui unum ex septem Sacramentis est, quique non modo gratiam confert peculiari vitae conditioni ac muneri propriam, sed indelebilem etiam « characterem », qui sacrorum administros Jesu Christi conformatos, eosdemque aptos exhibet ad legitimos illos religionis actus elicendos, quibus et homines sanctitudine imbuuntur et debita Dei tribuitur gloria, secundum normas ac praescripta divinitus data ».

E con i sacerdoti i diaconi, che sono anch'essi insigniti del Sacramento dell'Ordine e ai quali viene impresso il relativo « carattere ».

Agli altri leviti, che giuridicamente appartengono all'Ordine sacro (cc. 948-950 C J C), ma non ricevono il Sacramento dell'Ordine nè viene loro impresso il relativo « carattere », è solo attribuito un *munus liturgicum*, in quanto ciascuno di essi ha una relazione più o meno stretta con il Sacerdote, che assolve il *munus vere liturgicum*.

Ma anche i laici, come insegna la *Mediator Dei* (n. 87), hanno una generica deputazione al culto divino. « Baptismatis enim lavacro, generali titulo christiani in Mystico Corpore membra efficiuntur Christi sacerdotis, et « character » qui eorum in animo quasi insculpitur, ad cultum divinum deputantur atque adeo ipsius Christi sacerdotium pro sua conditione participant ».

Dalla precedente gradazione segue quindi che l'ufficio liturgico:

a) formalmente è quello che esercitano gl'insigniti del Sacramento dell'Ordine (Vescovo, Sacerdote, Diacono);

b) per analogia di attribuzione estrinseca è quello che viene specificamente attribuito agli altri chierici, i quali, pur facendo parte giuridicamente dello stato ecclesiastico, non sono però insigniti del Sacramento dell'Ordine;

c) sempre per analogia di attribuzione, ma ancor più estrinseca, è quello che, in mancanza dei chierici, per semplice incarico dell'Autorità Ecclesiastica, viene esercitato dai laici, che in tal caso fanno propriamente le veci dei chierici;

d) per una generica deputazione al culto divino è quello dei semplici laici, i quali, in forza del Battesimo e del relativo carattere, fanno parte del Corpo Mistico, il cui Capo è Cristo, e quindi possono e devono partecipare attivamente all'azione liturgica.

Di conseguenza, in merito al canto, che è parte integrante della Liturgia Solenne, possiamo stabilire le seguenti categorie di cantori nella Chiesa:

1) gl'insigniti del Sacramento dell'Ordine, ai quali viene impresso nell'anima il relativo « carattere », che, conferendo il potere « sacra peragendi », importa perciò formalmente il *munus vere liturgicum* di cantare all'Altare nella Liturgia Solenne;

2) i leviti, cui viene attribuito il *munus liturgicum* di cantare, subordinatamente agli insigniti del Sacramento dell'Ordine, tutto il

resto del canto liturgico; e pertanto formano il coro ecclesiastico *veri nominis*¹;

3) i laici, che, pur non partecipando dell'Ordine sacro, nè appartenendo allo stato ecclesiastico, fanno però propriamente (ossia di diritto e in tutto e per tutto) le veci del coro dei leviti, e quindi formano anch'essi un coro ecclesiastico, non *veri nominis*, ma solo *fictione juris*²;

4) i semplici fedeli, i quali, avendo in forza del Battesimo una generica deputazione al culto divino, vi prendono parte stando bensì fuori del presbiterio, ma rispondendo al Celebrante e ai SS. Ministri e alternandosi con il coro ecclesiastico; in mancanza del quale essi ne possono fare le veci solo impropriamente, ossia supplendolo di fatto, senza che di diritto venga loro attribuito « un vero ufficio liturgico » proprio solamente del coro ecclesiastico (*veri nominis vel saltem fictione juris*).

Tornando ora al *Motu Proprio*, è chiaro che i cantori laici, che propriamente fanno le veci del coro dei leviti, hanno bensì un « vero ufficio liturgico », ma non univocamente con quello degli insigniti del Sacramento dell'Ordine (per la essenziale distinzione che per divina istituzione intercede tra questi e gli stessi laici); e nemmeno con quello degli altri chierici (giacchè i cantori laici, anche con il « vero ufficio liturgico » loro attribuito, non diventano chierici, ma restano laici, che fanno però propriamente le veci dei chierici). Perciò solo analogicamente si può parlare di « vero ufficio liturgico » dei cantori laici³.

¹ Per il problema che ci riguarda, nessuno contesta che, almeno secondo antiche e autorevoli fonti, i *cantores* sono enumerati tra il clero insieme con gli altri ministri inferiori: e questo basta per intendere a che cosa voglia alludere il *Motu Proprio* quando parla di coro dei leviti e di coro ecclesiastico, (Sotto il profilo teologico, sia positivo che speculativo, cfr. Lennerz H. S. J. *De Sacramento Ordinis*, Romae 1947).

² Venne in contestazione non il « vero ufficio liturgico » e nemmeno il semplice *munus liturgicum*, ma il « *munus vere liturgicum* » dei cantori. (Cfr. infra nota n. 3).

³ Ciò che per la verità non pare sia stato avvertito dagli stessi traduttori del *Motu Proprio*. Al riguardo è da tener presente che il testo originale del *Motu Proprio* (cui, quasi a codice giuridico della musica sacra, il S. Pio X volle dalla pienezza della Sua Autorità Apostolica fosse data forza di legge, imponendone a tutti col Suo Chirografo la più scrupolosa osservanza) è il testo italiano; la traduzione latina, fatta a cura della Rivista « *Ephemerides Liturgicae* » fu bensì dichiarata autentica (Cfr. *Ephem. Liturg.* 1904 p. 129 ss.); ma questa autenticità suppone la concordanza almeno sostanziale col testo originale italiano; nel dubbio è a quest'ultimo che bisogna ricorrere ed è questo che prevale.

Ora, circa la natura dell'ufficio dei cantori laici il testo italiano parla di « vero

Inoltre — e questo è ancor più importante — i laici, i quali, in mancanza del coro ecclesiastico (*veri nominis vel fictione juris*) solo impropriamente ne fanno le veci in quanto lo suppliscono di fatto, non hanno nemmeno analogicamente « un vero ufficio liturgico », ma operano come laici in forza della generica deputazione che questi hanno al culto divino per il Battesimo e per il relativo carattere.

E' pertanto un grossolano errore giuridico, liturgico e storico attribuire e applicare indistintamente al coro, che solo impropriamente fa le veci del coro ecclesiastico, tutte le prerogative e le prescrizioni proprie del coro ecclesiastico (*veri nominis vel saltem fictione juris*)⁴.

Quindi, ai sensi e ai termini del *Motu Proprio*, le donne sono inabili a costituire o a far parte del coro dei cantori di chiesa, che *propriamente* fanno le veci del coro dei leviti, non del coro che solo impropriamente fa quelle veci.

ufficio liturgico », mentre la traduzione latina parla di « *munus vere liturgicum* »: e la differenza non è accidentale.

Nella traduzione latina il « *vere* » riferito a « *liturgicum* », pare quasi voglia affermare che il *munus* dei cantori è liturgico nel vero senso della parola, ossia univocamente e non solo analogicamente con quello dei SS. Ministri insigniti del Sacramento dell'Ordine.

Nel testo originale italiano invece « *vero* » riferito a « *ufficio* », dice solamente che quello dei cantori non è un incarico generico per una generica incombenza in chiesa, ma un incarico specifico che ha relazione alla liturgia; e pertanto è qualificato « vero ufficio liturgico », non in senso univoco, ma soltanto analogico con l'ufficio dei SS. Ministri insigniti del Sacramento dell'Ordine, di un'analogia - per essere precisi - di attribuzione estrinseca, non di proporzionalità.

E val la pena di ricordare che l'analogia di attribuzione estrinseca consiste nell'attribuire a due o più soggetti una proprietà, che formalmente è in un soggetto di ordine superiore, con cui gli altri hanno una relazione; mentre l'analogia di proporzionalità esprime una proprietà che è in vari soggetti secondo differente proporzione.

⁴ Tale errore è reso possibile dalla diversa maniera con cui i laici possono far le veci dei leviti nella Liturgia.

Se teniamo presente la situazione di altri ministri inferiori, che, pur essendo laici, servono all'altare nello svolgimento della Liturgia Solenne, come p. e. gli Accoliti, si rileva subito come questi esternamente mantengono ancora una stretta relazione con il Sacerdote Celebrante, accanto al quale agiscono, indossando la veste liturgica.

I cantori laici, invece, possono disimpegnare l'ufficio liturgico loro commesso anche stando fuori del presbitero e lontani dal Sacerdote Celebrante, senza avere la necessità perciò di indossare la veste liturgica; di guisa che la loro relazione con il Sacerdote Celebrante si è in tali circostanze estenuata a tal punto che essi sembrano far parte più del popolo che del Clero officiante.

Ciò che è positivamente confermato sia dalla fonte del *Motu Proprio* che dalla giurisprudenza della S. C. dei Riti *in subiecta materia*.

5. Se infatti risaliamo alla fonte, dalla quale è stata ricavata l'espressione « vero officio liturgico », vediamo come essa è riferita ai cantori che fanno parte del coro che è ecclesiastico realmente o almeno *fictione juris*, non già al coro dei fedeli che solo impropriamente fa le veci del coro ecclesiastico.

La prima fonte del *Motu Proprio* è il Voto, in forma di studio, inviato da S. Pio X (allora Patriarca di Venezia) alla S. C. dei Riti nel 1893⁵. In questo Voto, al Tit. V « Cantori » nn. 12-13 si legge negli identici termini quanto è stabilito nei nn. 12-13 già citati del *Motu Proprio*. Come fonte delle norme ivi stabilite, nel citato Voto si allega il Conc. Prov. di Colonia del 1860 (tit. II cap. 20), nel quale si legge: « Notum satis est, usque ad recentiora tempora, plane inusitatum fuisse, ut cantantium choro mulieres adlegerentur. Quum enim chorus, qui sacerdoti operanti respondet, liturgicae actionis partem constituat, mulieribus, quae ab altaris servitio excluduntur, locus in choro esse non potest. Ecclesiae consuetudini ipse pius fidelium sensus suffragatur, qui, quodcumque molle aliquid redolet in cantu ecclesiastico, cum loci sanctitate et divini cultus maiestate non congruere sentiunt. Unde volumus et mandamus, ut in posterum a choro ecclesiastico mulierum voces omnino excludantur » (E qui cita, senza riportarlo, il Sin. Firmano tenuto dal Card. Parraciano nel 1733).

Come appare ben chiaro, qui vengono addotti due motivi per escludere le donne dal coro: la prima di natura liturgica; la seconda di natura morale, che per il momento tralasciamo perchè non interessa il punto della questione che trattiamo.

⁵ Tale principio (« vero officio liturgico ») non è invece riportato nella Lettera Pastorale del 1° maggio 1895 di S. Pio X (allora Patriarca di Venezia), che circa i cantori e il canto delle donne così disponeva: « 8. Non si ammettono a far parte della cappella di chiesa se non uomini di conosciuta pietà e probità di vita, i quali col loro devoto contegno durante le funzioni liturgiche si mostrino degni dell'alto ufficio che esercitano. Sarà pur conveniente che i cantori, mentre cantano in chiesa, vestano l'abito ecclesiastico e la cotta, e se fossero raccolti in cantorie troppo esposte al pubblico, sieno difesi da grate o da cortine. 9. Le donne non possono far parte del coro e della cappella musicale; e quindi, se si vogliono adoperare le voci acute dei soprani o dei contralti, si abbia cura speciale di educare ragazzi secondo l'uso antichissimo della Chiesa, come evidentemente ce lo dimostra la vita di S. Gregorio Magno. Alle religiose e alle persone, che appartengono alle congregazioni femminili, è permesso soltanto di cantare da sole le parti, che spettano al coro, e ciò solamente nelle chiese e cappelle dei loro monasteri ed istituti ».

Nella prima (quella di natura liturgica, che sola qui c'interessa) si mette in evidenza che le donne sono escluse dal servizio dell'altare e pertanto non possono aver posto nel coro. Ma di quale coro qui si parla? Evidentemente di quello ecclesiastico (*veri nominis* o *fictione juris*).

E una prescrizione così fatta si ricollega a tutta la tradizione ecclesiastica in materia. Ma il principio, che il voto citato (e poi il *Motu Proprio*) ha ricavato dalla detta prescrizione del Concilio Coloniense, è stato inteso invece in senso assoluto, escludendo le donne non solo dal coro ecclesiastico (di leviti o di laici che propriamente e di diritto ne fanno le veci), ma anche dal coro che in mancanza del coro ecclesiastico solo impropriamente e di fatto ne fa le veci.

E questa interpretazione, come s'è visto e come vedremo, non quadra nè con tutta la precedente tradizione ecclesiastica in materia, nè con la fonte particolare di questo punto del *Motu Proprio*, nè con lo stesso *Motu Proprio*, nè con la giurisprudenza ecclesiastica posteriore al *Motu Proprio*, e promulgata sia sotto il Pontificato di S. Pio X, sia dopo.

6. E veniamo appunto alla giurisprudenza della S. Congregazione dei Riti.

Il citato passo del *Motu Proprio* (n. 12) stabilisce, che, traune le melodie proprie del celebrante e dei ministri all'altare, spetta al coro ecclesiastico « tutto il resto del canto liturgico ».

Al popolo restavano perciò le semplici risposte al Celebrante e ai SS. Ministri.

D'altra parte nello stesso *Motu Proprio* (n. 3 cpv. 3) si stabiliva: « In particolare si procuri di restituire il canto gregoriano nell'uso del popolo, affinché i fedeli prendano di nuovo parte più attiva all'ufficiatura ecclesiastica, come anticamente solevasi ».

Come si conciliano queste due disposizioni contenute nello stesso *Motu Proprio*?

Tale contrasto fu messo in evidenza già al tempo di S. Pio X dall'Eccmo Mons. Raimondo Ibarra y Gonzales, Arcivescovo di Angelopoli nel Messico, che propose alla S. C. dei Riti il seguente dubbio:

« II. Per decretum n. 3964, De Truxillo, die 17 Septembris 1897, prohibitum fuit, ut « mulieres ac puellae intra vel extra ambitum Chori canant in Missis solemnibus »⁶. Attamen, cum in Motu Pro-

⁶ Il dubbio, che dette occasione al Decreto « De Truxillo » - cui si riferisce l'Arcivescovo di Angelopoli a principio del suo quesito - fu proposto alla S. C. dei Riti dell'Ordinario diocesano di Trujillo (Perù) nei seguenti termini: « An servari

prio SSmi D. P. Pii Pp. X, Inter pastoralis officii, de Musica Sacra, d.d. 22 Novembris 1903, n. 4121 praecipitur ut « cantus gregorianus in populi usum restituendus curetur, quo ad divinas laudes mysteriaque celebranda magis agentium partem, antiquorum more, fideles conferant », quaeritur: Licebitne permitttere, ut puellae ac mulieres in scamnis sedentes, ipsis in Ecclesia assignatis, separatim a viris, partes Missae cantent; vel saltem extra functiones stricte liturgicas, Hymnos aut cantilenas vernaculas concinant? ».

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem Secretarii, exquisitis votis utriusque Commissionis, tum Liturgicae tum de Musica et Cantu sacro, omnibusque sedulo perpensis, ita rescribendum censuit:

Ad II. Affirmative ad utrumque et ad mentem. Mens est: Ubi viri et pueri suam partem convenienter, tamquam Chorus seu Schola Cantorum, conferre possunt, mulieres et puellae canentes a reliquo populo non distinguuntur, salva separatione virorum a mulieribus, ubi laudabilis huiusmodi servatur consuetudo; et, ubi praesertim officitura choralis habetur, cantus exclusivus mulierum non admittatur, nisi ex gravi causa ab Ordinario agnoscenda; et cauto semper ut quaevis inordinatio vitetur.

Atque ita rescripsit, die 17 Januarii 1908 ».

E tale risposta con l'unita mente fu approvata in Udienza da S. Pio X.

Con tale risposta si stabiliva in linea di principio che le donne e le ragazze, sedendo al posto loro assegnato in chiesa (fuori quindi del presbiterio), potessero cantare sia le parti invariabili della

possit mos in aliquam ecclesiam, etiam Cathedrallem, invecus ut mulieres ac puellae intra vel extra ambitum Chori canant in Missis sollemnibus, praesertim in festis per annum sollemnioribus ».

E la S. C. dei Riti in data 17 Settembre 1897 « ad relationem Secretarii, audito etiam voto Commissionis Liturgicae, rescribendum censuit: « Invecus consuetudinem, utpote Apostolicis et Ecclesiasticis praescriptionibus absonam, tamquam abusum esse prudenter et quamprimum eliminandam, cooperante Capitulo cum Clero ipsius Ecclesiae curae et auctoritati Rmi sui Ordinarii ».

Dall'informazione, che accompagnava il dubbio e che si conserva presso la S. C. dei Riti, si rileva che il « mos invecus » consisteva specialmente nel far cantare donne e fanciulli nel presbiterio tra il Clero, come vero Coro ecclesiastico. Giustamente perciò la S. C. dei Riti bollava tale consuetudine, « utpote Apostolicis et Ecclesiasticis praescriptionibus absonam, tamquam abusum »: come avanti si è accennato. Ma il dubbio parlava anche di « mos invecus ut mulieres et puellae ...extra ambitum Chori canant in Missis sollemnibus ». E questo non si poteva certo classificare come una consuetudine « Apostolicis et Ecclesiasticis praescriptionibus absonam » (come parimenti s'è detto avanti) e quindi come un abuso da eliminarsi. Venne perciò opportuno il dubbio dell'Ordinario diocesano di Angelpoli e la riportata risposta della S. C. dei Riti.

Messa⁷, sia le parti del canto sacro popolare nelle SS. Funzioni extra-liturgiche.

E con ciò si ristabiliva l'antico equilibrio circa il canto liturgico tra il Celebrante e SS. Ministri (cui spettavano le intonazioni loro proprie), il Coro Ecclesiastico o *Schola Cantorum* (cui spettava il *Proprium Missae*) e il popolo — e quindi le donne e le fanciulle — (cui alternativamente con la *Schola* era affidato l'*Ordinarium Missae*). Così veniva conciliata l'esortazione del *Motu Proprio* affinché il popolo (e quindi le donne e le fanciulle) partecipassero attivamente alla celebrazione dei SS. Misteri, per mezzo del canto, e la proibizione alle donne e fanciulle di cantare come Coro Ecclesiastico. Donde si ricava il principio che le donne e le fanciulle, come popolo e stando quindi non nel presbiterio riservato al clero, ma nel luogo al popolo destinato nella chiesa, possano ben cantare in chiesa non solo i canti sacri popolari, ma anche quelli liturgici non riservati alla *Schola*.

Come? Per sè in gregoriano, giacchè è questo che il *Motu Proprio* (cui il dubbio si riferisce) vuole sia restituito nell'uso del popolo. Ma la risposta della S. C. dei Riti non precisa e non distingue, e pertanto non si può escludere il canto figurato a una o più voci.

Chi guida questo canto liturgico del popolo? Per sè l'organo; ma poichè non lo si esclude nella citata risposta, si può permettere che — servatis servandis — vi sia una persona che diriga il coro del popolo, tanto se si esegue canto gregoriano (come s'usa comunemente e nessuno contesta), quanto, e a maggior ragione, se si esegue canto figurato a una o più voci; nel qual caso conviene che, chi dirige, usi discrezione per non disturbare il raccoglimento dei fedeli e dello stesso coro.

La risposta della S. C. dei Riti non contempla però, se non implicitamente, una seconda ipotesi, e cioè dove non vi fossero uomini e fanciulli, i quali potessero — come Coro e *Schola Cantorum* — cantare la loro parte, le donne e le fanciulle potevano radunarsi in un gruppo distinto dal resto del popolo per cantare le parti della Messa? Vedremo in seguito (v. n. 12) la risposta della S. C. dei Riti a questa ipotesi.

8. Ma vi era una terza ipotesi: quella di un gruppo corale misto formato cioè di uomini e di donne o fanciulle. In tale ipo-

⁷ Il testo primitivo di questo decreto diceva infatti: « partes invariables Missae » (Cfr. A. S. S. 1908 p. 115). Ma nella Collezione Autentica dei Decreti della S. C. dei Riti (promulgata nel 1912) la detta limitazione fu tolta, tenendo presente una successiva risposta in materia della stessa S. C., di cui diremo appresso.

tesi questo gruppo poteva essere qualificato come coro ecclesiastico ossia liturgico, oppure doveva essere considerato come parte del popolo, la quale, in mancanza del Coro ecclesiastico o liturgico, lo supplisce di fatto?

Fu questo l'interrogativo posto alla S. C. dei Riti con il seguente dubbio in Neo-Eboracen:

« *Per omnes fere regiones Statuum foederatorum Americae Septentrionalis, nomine Chori designatur solummodo quidam coetus paucorum cantorum, tum foeminarum quum virorum, qui seliguntur ad officium textus liturgicos intra Missas sollemnes cantandi. Hic Chorus, seu coetus virorum ac mulierum seu puellarum, in loco eius soli usui destinato, extra cancellos, immo plerumque longissime ab Altari positus est, nec alius habetur Chorus, qui textus liturgicos cantet vel recitet. Hinc quaeritur, utrum, ratione habita Decreti de cantu mulierum in Ecclesiis n. 4210 Angelopolitana 17 Januarii 1908 ad II, quo declaratum fuit, ut viri et pueri, quantum fieri potest, suam partem divinis laudibus concelebrandis conferant, haud exclusis tamen, maxime ipsorum defectu, mulieribus et puellis; talem Chorum seu coetum virorum ac mulierum supra-descriptum, in loco ab Altari remotissimo positum, et Chori liturgici fungentem officio, posthac adhibere liceat?*

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem Secretarii, exquisitis utriusque Commissionis, tam Liturgiae quam de musica et cantu sacro, suffragiis, omnibus maturo examine perpensis, propositae quaestioni ita respondendum censuit: « Prouti exponitur, negative ad mentem: « Mens est, ut viri a mulieribus et puellis omnino sint separati, vitato quolibet inconvenienti, et onerata super his Ordinariorum conscientia ». Die 18 Decembris 1908. (Decr. n. 4231).

Anche questa risposta, come l'Angelopolitana su riportata, fu approvata in Udienza da S. Pio X.

9. La negativa ha due limiti: *Prout exponitur* e *l'ad mentem*.

Con il primo si vuol significare che la S. C. dei Riti non condanna la cosa assolutamente, ma nella formulazione con la quale viene presentata.

In concreto la S. C. dei Riti non approva tra l'altro che un coro misto venga considerato come coro liturgico (che abbia cioè un vero officio liturgico), qual'è solo il coro ecclesiastico (*veri nominis vel saltem fictione juris*).

Ma la S. C. dei Riti non condanna che, in mancanza del coro ecclesiastico, un coro misto possa cantare i festi liturgici nella Messa solenne. Difatti nella mente (altro limite o temperamento della risposta negativa) pone le condizioni, in base alle quali il coro misto può essere usato in chiesa: e sono condizioni di natura non

liturgica, ma morale e disciplinare. Una condizione di natura liturgica (e cioè che il coro misto non stia in presbiterio) è già presupposta nelle premesse del dubbio.

La condizione di natura disciplinare è il permesso dell'Ordinario, che deve assumere la responsabilità dell'osservanza delle cautele morali.

Si esclude con questa risposta che il *coetus virorum ac mulierum* (il quale, in mancanza della *Schola*, la supplisce di fatto) possa prender posto in cantoria?

Il dubbio non precisa se questo *coetus*, che sta *extra cancellos*, si trovi precisamente nella cantoria.

Un altro inciso contenuto nello stesso dubbio (« in loco eius soli usui destinato ab Altari remotissimo ») potrebbe indurre a pensare che questo luogo sia proprio la cantoria posta sulla porta d'ingresso della chiesa (come in molte parti ancor si usa).

Comunque la S. C. dei Riti non esclude esplicitamente nella mente della risposta che questo coro possa stare in cantoria. Se ne ha una conferma, riflettendo al fatto che le Religiose (che analogamente a questo *coetus* non hanno « un vero officio liturgico »), quando cantano nelle loro chiese ciò che spetterebbe alla *Schola*, pure possono stare in cantoria, affinché non siano viste dal popolo.

E perchè si dovrebbe mettere in vista un coro misto?

Quello che è certo è che tale *coetus* non può prender posto nel presbiterio insieme con i SS. Ministri.

Spetta tuttavia all'Ordinario e a lui soltanto — onerata conscientia — decidere se, collocandosi tale *coetus* nella cantoria (sempre però — si ripete — che questa non si trovi in presbiterio), si possano così osservare le clausole apposte nella detta risposta della S. C. dei Riti, e cioè che « viri a mulieribus sint omnino separati » e sia evitato ogni e qualsiasi inconveniente.

In quale veste dunque questo coro misto, non essendo liturgico ossia ecclesiastico, canta in chiesa i testi liturgici propri del coro ecclesiastico?

Come popolo, che può, anzi deve partecipare attivamente alla celebrazione dei Divini Misteri e che perciò, attesa la mancanza del coro ecclesiastico, lo supplisce di fatto e solo impropriamente ne fa le veci.

10. A chi considera la cosa solo superficialmente, può sembrare che ammettere un coro misto come popolo ed escluderlo come *Schola*, sia un gioco di parole.

Ma così non è, giacchè vi è tra l'una e l'altra situazione una differenza, che è sostanziale, anche se non sempre appariscente.

Infatti il coro, che canta come popolo, non ha, nè di diritto e nè di fatto le prerogative, che il coro, che canta come *Schola*, se non di fatto, ha però di diritto. Così, per esempio, il coro-*Schola*, oggi in genere, non fa parte del Clero officiante nel presbiterio, nei cortei liturgici, nelle Processioni; ma ha sempre il diritto a tornarvi e qualche volta vi torna di fatto; il coro-popolo no, mai; e anche se gli si permette di salire in cantoria, non per questo la sua separazione dal Clero officiante viene a cessare, perchè non potrà mai unirvisi nel presbiterio; nei cortei liturgici in chiesa e nelle processioni.

Il coro-*Schola*, oggi in genere, non indossa la veste liturgica, ma ha il diritto di indossarla (e il *Motu Proprio* consiglia che lo faccia): il coro-popolo no, mai.

In una parola resta fermo il principio in base al quale la Chiesa non attribuisce alla donna « un vero officio liturgico ».

11. Nemmeno per le Religiose la S. Sede ha derogato a tale principio.

In proposito il c. 1264 par. 2 stabilisce: « Religiosae mulieres, si eisdem liceat, ad normam suarum constitutionum vel legum liturgicarum ac de venia Ordinarii loci, in propria ecclesia aut oratorio pubblico canere, tali e loco canant, ubi a populo conspici nequeant ».

Con questa disposizione la Chiesa non ha certo inteso conferire alle Religiose la facoltà di far propriamente le voci del coro dei leviti, e quindi di poter indossare la veste corale, di potersi unire col Clero officiante nel presbiterio e nelle Processioni.

Perciò la Chiesa non conferisce alle Religiose « un vero officio liturgico » (come lo conferisce invece ai cantori di chiesa che propriamente fanno le voci del coro dei leviti), ma, con molte cautele, consente che cantino come popolo qualificato (ossia di Religiose) nelle loro chiese o oratori, supplendo di fatto la *Schola cantorum* che manca: assumendo cioè la stessa posizione giuridica del comune popolo, che, in mancanza della *Schola cantorum* solo impropriamente ne fa le voci supplendola di fatto, senza tuttavia che di diritto gli venga attribuito un « vero officio liturgico ».

12. Un'altra risposta della S. C. dei Riti riguarda i cori femminili.

Il Vescovo di Acerra sottopose in proposito i seguenti dubbi:

«1. E' permesso alle donne, formanti la *schola cantorum*, suonare e cantare in chiesa, anche nelle funzioni strettamente liturgiche?

2. Restando le cantanti in mezzo al popolo, per l'accompagnamento si può collocare l'*harmonium* in mezzo alle cantanti?

3. Si può permettere alla donna, che accompagna, di stare in luogo separato, ben custodita e garantita, sempre s'intende nell'ambito della chiesa? ».

E la S. C. dei Riti « *exquisito specialis Commissionis voto, propositis quaestionibus ita rescribere censuit:*

Ad 1. Serventur decreta S. Rituum Congregationis n. 4210 in una Angelopolitana 17 januarii 1908 ad 2, et n. 4231 in altera Neo-Eboracen. 18 decembris 1908 necnon Can. 1264 par. 2 Codicis juris canonici.

Ad 2^m et 3^m. Affirmative.

Atque ita rescripsit et declaravit.

Die 22 junii 1928 (Cfr. Collectio Decretorum ad S. Liturgiam spectantium ab a. 1927 ad a. 1946. Ed. II. Romae 1946. Pag. 14).

E' una ulteriore conferma del principio, in base al quale le donne, come popolo, non come *Schola*, possono cantare in chiesa, supplendo di fatto anche la *Schola*.

Qui vi è in più l'applicazione del medesimo principio all'organista che può essere anche una donna con un coro femminile, e può stare sia in mezzo a questo coro, sia in luogo separato, ben custodita e garantita, sempre s'intende nell'ambito della chiesa, e dunque mai in presbiterio.

Può salire in cantoria, se ivi trovasi lo strumento accompagnante (organo o *harmonium*)?

Se la cantoria non si trova in presbiterio, non si vede perchè, in base a questa risposta, si debba negarlo; sempre che la donna, che accompagna, sia ivi ben custodita e garantita.

Inoltre nella detta risposta vi è anche implicitamente una direttiva disciplinare, e cioè che il coro femminile sia guidato (e quindi istruito) da una donna (anche suora), non da un uomo, tanto meno da un sacerdote, meno che mai da un seminarista. E su questo punto non si sarà mai abbastanza prudenti e severi.

13. Sono questi i casi-limiti, oltre i quali la S. C. dei Riti per il canto delle donne nella liturgia non è mai andata; nè penso che mai andrà, non solo per non derogare alla tradizionale disciplina della Chiesa, che ha sempre escluso le donne da « un vero officio liturgico »; ma anche perchè, in base alle citate risposte, è sempre possibile utilizzare largamente l'elemento femminile per assicurare, in mancanza della *Schola*, il necessario servizio musicale sacro nelle chiese.

Ma è poi sempre opportuno arrivare a questi casi-limiti?

Personalmente ritengo di no: in mancanza della *Schola* completa di uomini e ragazzi, ci si può contentare di quella con soli uomini o con soli ragazzi. (E mi sia lecito aggiungere che è stata

questa la strada da me tenuta sul piano pratico: ho cominciato con un coro virile, che ha sostituito un coro femminile già esistente e funzionante, e ho continuato e continuo con un gruppo di *Pueri Cantores*).

Ma nè io, nè altri si possono arrogarsi il diritto di dire una parola decisiva al riguardo.

E' questo un problema, che, in base alle circostanze di persone e di luoghi, soltanto gli Ordinari diocesani — e solo essi, e non altri — hanno il diritto e il dovere di risolvere, osservando e facendo osservare sul piano morale le clausole apposte dalla S. Sede al riguardo ⁸.

E certo sulla questione dell'opportunità molte riflessioni di carattere pastorale e di natura artistica si potrebbero fare: le quali però non possono autorizzare alcuno a qualificare come giuridicamente proibito e quindi illecito ciò che è soltanto meno opportuno. Si vuole inoltre ricordare che l'ottimo è nemico del bene. In mancanza della *coro-schola* (l'ottimo), ci si contenti del coropopolo (il bene); e non si dia perciò l'ostracismo alle donne nel canto sacro quando da sole o con uomini, suppliscono la *Schola* che manca. Demolire, quando non si è prima costruita la casa che vogliamo abitare, è cieco fanatismo.

14. Sempre sotto il punto strettamente giuridico bisogna aggiungere che quanto sopra è stato detto, riguarda particolarmente la natura e i limiti del canto delle donne nella Liturgia solenne e cantata.

Nella Liturgia così detta privata (ossia non solenne o non cantata, ma semplicemente accompagnata da canti) e nelle funzioni extra-liturgiche la *Schola* non ha un compito liturgicamente qualificato. Protagonista del canto è il popolo, e quindi anche le donne e le fanciulle come popolo o come parte del popolo, per le quali converrà tener presenti le norme disciplinari sopra descritte relative a questi casi.

Nella musica religiosa, poi, che non è destinata al culto, anche se viene eseguita con i dovuti permessi in chiesa (fuori naturalmente delle SS. Funzioni), le donne e le fanciulle possono far parte del coro, osservando quelle cautele di natura morale che

⁸ S. E. il Card. Ruffini in una sua lettera scriveva che in Sicilia, senza il concorso dei cori femminili, non era possibile assicurare il canto sacro nelle chiese.

S. E. il Card. Schuster di s. m. nel suo Sinodo del 1951 stabiliva (App. XIII-9^o): « 2) Mancando il canto degli uomini, le donne, dove vige la legittima consuetudine, possono eseguire canti anche a più voci, purchè rimangano in chiesa, così da non essere separate dal popolo. Le donne pertanto non possono mai andare in coro, anche se l'organo fosse collocato in coro; non debbono salire in cantoria; inoltre non debbono eseguire degli assoli. »

l'Autorità Ecclesiastica competente, nel concedere il necessario permesso, crederà opportuno fissare.

15. Se con un solo colpo d'occhio abbracciamo ora le origini e lo sviluppo della legislazione e della giurisprudenza ecclesiastica in materia, constatiamo che un'evoluzione c'è stata e notevole, prima, durante lo stesso Pontificato di S. Pio X, e dopo.

Dall'ufficio liturgico, riservato ai soli leviti, si passa all'attribuzione analogica dello stesso ufficio ai laici. Dall'assoluta proibizione alle donne di cantare « intra vel extra ambitum Chori » si passa alla esortazione che le donne, come parte del popolo, cantino l'*Ordinarium Missae*.

Dalla riserva alla *Schola* del *Proprium Missae* si passa alla concessione di far cantare *Proprium e Ordinarium Missae* (ossia tutto) a un coro misto o femminile, che, con le debite cautele, in mancanza della *Schola*, la supplisce di fatto, come parte del popolo.

E tuttavia, malgrado questa evoluzione, i principi-base (i cantori di chiesa hanno un vero ufficio liturgico — le donne sono incapaci di tale ufficio) sono rimasti intatti.

Divina sapienza della Chiesa, che, di fronte a nuove situazioni nè le ignora e tanto meno le rinnega, ma sa inquadrarle nei principi fondamentali della sua tradizione, che così non si cristallizza e non si isterilisce, ma si accresce di nuovi ordinati sviluppi, raccogliendo nel suo tesoro « nova et vetera ».

Chi pertanto, col pretesto di difendere una legge ecclesiastica, ignora deliberatamente i temperamenti di quella legge già concessi dall'Autorità Ecclesiastica competente, mette le proprie vedute personali al disopra delle decisioni della Santa Madre Chiesa.

16. Tenendo dunque presenti sia il *Motu Proprio* di S. Pio X, sia la giurisprudenza della S. C. dei Riti approvata da S. Pio X in *subiecta materia*, possiamo ricavare le seguenti conclusioni:

I) Nella Liturgia solenne e cantata:

a) Soltanto al coro ecclesiastico *veri nominis* o *fictione juris* (formato cioè rispettivamente dai leviti o dai cantori laici, che propriamente ne fanno le veci) è attribuito « un vero ufficio liturgico », del quale le donne non sono capaci: e pertanto esse nè possono costituire il coro ecclesiastico, nè possono farne parte.

b) Alle donne, come a tutti i semplici fedeli, compete una generica deputazione al culto divino, in forza della quale esse, insieme con tutto il popolo o come parte di questo, partecipano col canto alla celebrazione dei Divini Misteri, sia rispondendo al Celebrante e ai SS. Ministri, sia alternandosi con il coro ecclesiastico.

c) Sempre in forza della predetta generica deputazione al culto divino, le donne, in mancanza del coro ecclesiastico, possono

farne impropriamente le voci supplendolo di fatto, senza che con ciò venga loro attribuito un « vero ufficio liturgico » esclusivamente spettante al coro ecclesiastico *veri nominis* o *fictione juris*.

d) Infine, sempre in forza della predetta generica deputazione al culto divino, un coro misto, formato cioè da uomini e donne o fanciulle, in mancanza del coro ecclesiastico, può supplirlo di fatto, senza perciò che venga attribuito « un vero ufficio liturgico » a tale coro misto, purchè:

1) questo stia « extra cancellos in loco eius soli usui destinato »;

2) gli uomini siano *omnino* separati dalle donne;

3) sia evitato ogni e qualsiasi inconveniente;

4) l'Ordinario dia il permesso, « onerata super his eius conscientia ».

II) Nella Liturgia non solenne o non cantata (ma accompagnata da canti sacri), come pure nelle SS. Funzioni extra liturgiche, poichè la *Schola* in dette occasioni non ha un compito liturgicamente qualificato e i cantori pertanto cantano come popolo e insieme al popolo, oppure come parte musicalmente qualificata del popolo, col quale essi si alternano o si fondono:

a) le donne e le fanciulle possono cantare sia come popolo indistinto sia come parte distinta del popolo (accompagnato eventualmente all'harmonium da una donna o da una suora che stia in mezzo alle donne e le fanciulle oppure in luogo distinto sempre però nell'ambito della chiesa, fuori del presbiterio).

b) un coro misto può cantare, osservate le clausole, di cui al n. I lett. d).

III) Nelle esecuzioni in chiesa di musiche religiose:

le donne e le fanciulle possono far parte del coro, osservando le cautele di natura morale che l'Autorità Ecclesiastica competente crederà opportuno fissare nel concedere il necessario permesso per tali esecuzioni.

* * *

Questo è quanto, in base allo *jus conditum*, (e senza attendere o chiedere o temere che si cambii), mi sembra si possa tenere con certezza e osservare *tuta conscientia; salvo semper meliore iudicio S. Sedis*.

Roma 11 Ottobre 1955

Mons. FIORENZO ROMITA

Direzione e Amministrazione: PONTIFICIO ISTITUTO DI MUSICA SACRA

Roma - Piazza S. Agostino, n. 20-A

IMPRIMATUR: † Fr. Petrus Canisius van Lierde. Episcopus Porphyr. Vic. Gen. Civ. Vat.

TIP. POLIGLOTTA VATICANA

DESCLÉE & Cⁱ EDITORI PONTIFICI E TIPOGRAFI
DELLA S. CONGREGAZIONE DEI RITI

PIAZZA GRAZIOLI, 4 - ROMA - TELEFONO 64395 - C. C. P. 1/4270

CANTO GREGORIANO

(N. 962) **ATTI DEL CONGRESSO INTERNAZIONALE DI MUSICA SACRA.** Organizzato dal Pontificio Istituto di Musica Sacra e dalla Commissione di Musica Sacra per l'Anno Santo (Roma, 25-30 Maggio 1950). Pubblicati a cura di Mons ICINO ANGLÈS.

Un volume in 3° (26 × 18 cent.) di 420 pagine. Stampa su bella carta con caratteri nitidissimi e di facile lettura.

Broché L. 5.250

Mons. C. ECCHER: **CHIRONOMIA GREGORIANA.** Dinamica, Movimento, Trasporto, ossia come leggere ed eseguire il Canto Gregoriano.

Teoria e Pratica, oltre 200 canti dell'Ordinario della Messa, Liturgia dei Defunti, Vespri e Sacre Funzioni. Un volume in-8° (cm. 20,30×16) di pagine 384.

In brochure L. 2.000

Legato in tela L. 2.700

Mons. C. ECCHER: **IDEM**, solo « PARS PRACTICA », un volume in-8° (cm. 20,30 per 16) di pagine 216.

Cartonato, dorso tela L. 1.500

(N. 780) **LIBER USUALIS MISSAE ET OFFICII** pro Dominicis et Festis cum cantu gregoriano ex editione Vaticana adamussim excerpto et rhythmicis signis in subsidium cantorum a Solesmensibus monachis diligenter ornato. In 12° di 2008 pagine su carta sottile. Contiene in appendice la nuova Messa dell'Assunzione.

Legato in tela nera, angoli rotondi, taglio rosso L. 3.900

Dorso in pelle, piani in tela, angoli rotondi, taglio rosso L. 4.300

(N. 780c) **IDEM.** In notazione musicale moderna con i segni ritmici. Contiene in appendice la nuova Messa dell'Assunzione.

Legato in tela nera, angoli rotondi, taglio rosso L. 3.900

Dorso in pelle, piani in tela, angoli rotondi, taglio rosso L. 4.300

(N. 820) **ANTIPHONALE SACROSANCTAE ROMANAE ECCLESIAE** pro Diurnis Horis. Riproduzione dell'edizione tipica Vaticana dell'Antifonale, completamente aggiornata in quello che concerne i nuovi uffici. Notazione gregoriana con i segni ritmici. In 8° di 1488 pagine.

Broché L. 3.000

Dorso in pelle, piani in tela, angoli rotondi, taglio rosso L. 3.900

- (N. 820a) IDEM. Edizione su carta sottile tipo indiana.
 Broché L. 3.375
 Dorso in pelle, piani in tela, angoli rotondi, taglio rosso L. 4.275
- (N. 818) ANTIPHONALE MONASTICUM PRO DIURNIS HORIS, juxta vota RR. DD. Abbatum Congregationum Confoederatam Ordinis Sancti Benedicti a Solesmensibus Monachis restitutum. Notazione gregoriana con i segni ritmici. In 8° di 1360 pagine.
 Broché L. 3.000
 Dorso in pelle, piani in tela, angoli rotondi, taglio rosso L. 3.900
- (N. 818a) IDEM. Edizione su carta sottile tipo indiana.
 Broché L. 3.400
 Dorso in pelle, piani in tela, angoli rotondi, taglio rosso L. 4.300
- (N. 834) ANTIPHONALE ROMANO SERAPHICUM Pro Horis Diurnis a Sacra Rituum Congregatione recognitum et approbatum, atque auctoritate Rmi P. B. Marrani, totius Ordinis Fratrum Minorum Ministri Generalis, editum. Notazione gregoriana con i segni ritmici. In 8° di 1382 pagine.
 Broché L. 1.650
 Dorso in pelle, piani in tela, angoli rotondi, taglio rosso L. 2.550
- (N. 696) GRADUALE SACROSANCTAE ROMANAE ECCLESIAE de Tempore et de Sanctis SS. D. N. Pii X Pontificis Maximi jussu restitutum et editum ad exemplar editionis typicae concinnatum et rhythmicis signis a Solesmensibus monachis diligenter ornatum. Notazione gregoriana con i segni ritmici. In 8° di 1152 pagine. Contiene in appendice la nuova Messa dell'Assunzione.
 Broché L. 2.800
 Dorso in pelle, piani in tela, angoli rotondi, taglio rosso L. 3.700
- (N. 696a) IDEM. Su carta sottile tipo indiana.
 Broché L. 3.000
 Dorso in pelle, piani in tela, angoli rotondi, taglio rosso L. 3.900
- (N. 698) LE NOMBRE MUSICAL GREGORIEN ou rythmique Grégorienne par le R. P. Dom A. MOCQUEREAU. Résumé de la méthode bénédictine. C'est un livre dont tous les maîtres de chapelle et tous ceux qui s'occupent de plainchant devraient se pénétrer, car il résout l'importante question du rythme, dans son ensemble et dans ses moindres détails.
 Tomo I. Grande in 8° di 430 pagine.
 Broché L. 3.000
 Tomo II. Grande in 8° di 882 pagine.
 Broché L. 4.500
- (N. 840) VESPERALE ROMANUM cum cantu gregoriario ex editione Vaticana adamussim excerpto et rhythmicis signis a Solesmensibus monachis diligenter ornato. Un volume in 8° di 940 pagine.
 Sciolto L. 1.500
 Dorso in pelle, piani in tela, angoli rotondi, taglio rosso L. 2.400
- (N. 798) INTRODUCTION A LA PALEOGRAPHIE MUSICALE GREGORIENNE par Dom Grégoire Me SUNOL, O.S.B., moine de Montserrat. Un fort volume petit in 8° de 676 pages comportant notamment près de deux cents tableaux ou reproductions photographiques et une carte géographique des notations. Editions sur beau papier.
 Broché L. 4.500
 Edition sur papier japon véritable.
 Broché L. 9.000

BOLLETTINO

DEGLI " AMICI DEL PONTIFICIO ISTITUTO
 DI MUSICA SACRA "